



# COMUNE DI VIESTE

PROVINCIA DI FOGGIA

## ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE

### IL SINDACO

VISTO l'art. 9 della legge 30 aprile 1999, nr. 120 che ha sostituito l'art. 1 della legge 08 marzo 1989, nr. 95 come modificato dal comma 2 dell'art. 3 della legge 21 marzo 1990, nr. 53,

### INFORMA

CHE in questo Comune sarà tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda<sup>(\*)</sup> secondo i termini e le modalità previsti dalla legge e pertanto, a tale scopo,

### INVITA

**GLI ELETTORI CHE DESIDERANO ESSERE INSERITI NELL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE A FARNE APPOSITA DOMANDA ENTRO IL 30 NOVEMBRE p.v.**

L'inclusione nell'albo é subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del Comune;**
- b) avere assolto gli obblighi scolastici.**

Ulteriori informazioni possono essere assunte presso l'ufficio Elettorale Comunale ove sono in distribuzione i moduli per presentare la domanda.

Addì, 1 ottobre 2010

**IL SINDACO**

*Dr.ssa Ersilia NOBILE*

(\*) L'inclusione nell'Albo ha carattere permanente, pertanto chi risulta già iscritto NON deve presentare una nuova domanda.

Al Sig. SINDACO  
Del Comune di

**VIESTE**

**OGGETTO:** Domanda di inserimento nell'albo unico delle persone idonee all'ufficio di  
**SCRUTATORE** di seggio elettorale (*art. 1 legge 08 marzo 1989, n. 95<sup>(a)</sup>*).

\_\_l\_\_ sottoscritt \_\_\_\_\_ nat a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, residente a Vieste alla Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
di professione \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_

**FA DOMANDA**

Per essere inserito/a nell'albo unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale a norma dell'art. 1 della legge 08 marzo 1989, n. 95<sup>(a)</sup>, e, consapevole delle sanzioni penali previste per chi afferma il falso,

**DICHIARA**

1. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune;
2. di avere assolto agli obblighi scolastici e di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
\_\_\_\_\_;
3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 38 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361<sup>(b)</sup> ed all'art. 23 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570<sup>(c)</sup> e cioè:
  - a. di non aver superato il 70° anno di età;
  - b. di non essere dipendente del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
  - c. di non essere in servizio nelle Forze Armate;
  - d. di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario e medico condotto;
  - e. di non essere segretario comunale né dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio presso l'ufficio elettorale comunale;
  - f. di non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
4. di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'art. 96 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570<sup>(d)</sup>, e dall'art. 104, secondo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361<sup>(e)</sup>.

Vieste, li \_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE <sup>(1)</sup>

\_\_\_\_\_

---

<sup>(1)</sup> La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. L'Istanza e la copia fotostatica del documento d'identità possono essere inviate per via telematica (*legge 16-06-1998, nr. 191*).

**Parte riservata all'Ufficio:**

Già nell'Albo: \_\_\_\_\_ Aggiornamento TS: \_\_\_\_\_ NLG: \_\_\_\_\_ Reg.: \_\_\_\_\_

## note:

(a) **L. 8 marzo 1989, n. 95.**

1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici (1).

*(1) Articolo così sostituito dall'art. 9, L. 30 aprile 1999, n. 120.*

(b) **D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.**

38. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 20). - Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

(c) **D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (1).**

23. (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10). - Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

(d) **D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.**

96. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 89). - Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 (€ 1.032,91) a lire 4.000.000 (€ 2.065,83) (€ 2.065,83).

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 (€ 1.032,91) a lire 4.000.000 (€ 2.065,83) (€ 2.065,83).

In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo. Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (€ 2.065,83) (€ 2.065,83).

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (€ 2.065,83).

(e) **D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (1).**

104. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 78). - Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000 (€ 1.032,91). Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (€ 2.065,83).

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 (€ 1.032,91) a lire 4.000.000 (€ 2.065,83).

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni.

Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000 (€ 2.065,83).

I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 (€ 1.032,91) a lire 4.000.000 (€ 2.065,83).

Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000 (€ 2.065,83).

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000 (€ 2.065,83).